



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 18/04/2013**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,  
VIA E VAS 13 marzo 2013, n. 68**

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. - Conclusione del procedimento di riesame in sede VIA della D.D. n. 180/2010 in ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia - Bari n. 928/2011 - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Conversano (Ba) - Proponente: ERG Renew S.p.A. già Erg Eolica Italia S.r.l. - Torre WTC Via De Marini, 1 - 16149, Genova.

L'anno 2013 addì 13 del mese di marzo in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento ing. Rossana Racioppi e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato reg.le per la VIA (ex r.r. 10/2011, art. 1, art. 4, comma 6 e art. 11, comma 4), ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

Con istanza del 23.06.2009, acquisita al prot. n. 7987 del 29.06.2009 del Servizio Ecologia, la ERG Eolica Italia S.r.l. richiedeva all'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS di questo Assessorato di procedere alla Valutazione di impatto ambientale relativamente alla proposta di parco eolico sito in agro del Comune di Conversano (Ba). Nella stessa istanza si precisava che la titolarità del progetto era attribuita a ERG Eolica Italia S.r.l. già ex ERG Cesa Eolica S.p.A., come da nota acquisita agli atti del Servizio al prot. n. 7416 del 23.06.2009.

Con Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA e VAS n. 180 del 24.05.2010, in conformità a quanto disposto dal Comitato reg.le per la VIA nelle sedute del 12.01.2010 e del 28.04.2010, veniva espresso parere sfavorevole alla compatibilità ambientale di tale progetto.

Avverso la citata determinazione la Società ricorreva al TAR Puglia - Sede Bari, con ricorso iscritto al R.G. n. 1443 del 2010, chiedendo l'annullamento della medesima determinazione. Con successivo ricorso per motivi aggiunti, e, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del r.r. n. 16/2006, la società contestava in via subordinata l'illegittimità sopravvenuta della DD n. 180/2010 sul presupposto dell'intervenuta sentenza della Corte Costituzionale n. 344/2010.

Con pronuncia n. 928 del 21.06.2011 il TAR Puglia - Bari, accogliendo il ricorso per motivi aggiunti e rigettando quello introduttivo del giudizio, annullava la citata DD n. 180/2010 statuendo che "[...] la motivazione posta a fondamento del provvedimento gravato sia certamente idonea - alla stregua della previsione normativa di cui all'art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241 - a manifestare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la scelta discrezionale della amministrazione circa l'impatto ambientale del progetto presentato dalla società ricorrente, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Peraltro, l'apprezzamento della amministrazione regionale appare esente a vizi di manifesta illogicità o

travisamento dei fatti sintomatici dello sconfinamento del potere discrezionale. L'Amministrazione regionale in sede di riesame non dovrà tener conto dei limiti di cui al regolamento n. 16/2006 [...]".

Con ricorso notificato in data 09.11.2011 ed iscritto al R.G. n. 9100/2011 la società ricorreva al Consiglio di Stato al fine di ottenere la parziale riforma della sentenza del Tar Bari n. 928/2011 nella parte in cui quest'ultimo aveva giudicato legittima l'istruttoria svolta in ordine alla valutazione della compatibilità ambientale dell'intervento proposto, rigettando dunque il ricorso introduttivo e accogliendo quello per motivi aggiunti, sulla scorta dell'illegittimità derivante dalla caducazione e conseguente espunzione dall'ordinamento del R.R. n. 16/2006 e della relativa norma di legificazione.

In ottemperanza alla statuizione di annullamento del provvedimento gravato e poi annullato ed alla conseguente necessità di rinnovare l'istruttoria volta alla valutazione della compatibilità ambientale del progetto, scevra dai riferimenti alla norma dichiarata incostituzionale, l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. n. 5723 del 13.07.2012, dava pertanto avvio al procedimento di riesame ex artt. 7 e ss. della l. 241/1990 e D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii, dandone comunicazione alla Società proponente, al Comune di Conversano ed alle Amministrazioni a vario titolo interessate, individuando quale Responsabile del Procedimento l'ing. Rossana Racioppi.

Con successiva nota prot. 6457 del 07.08.2012 questo Ufficio provvedeva ad inoltrare la predetta comunicazione al Comune di Conversano, in qualità di Ente di gestione della Riserva naturale regionale orientata "Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore". Tale Ente, con nota prot. n. 20814 del 7.09.2012 acquisita al prot. n. 7357 del 17.09.2012 del Servizio Ecologia, pur segnalando che le "strutture relative al parco eolico di che trattasi non ricadono all'interno dell'area di pertinenza della Riserva Naturale di Conversano", suggeriva un approfondimento circa l'interazione dell'opera con le matrici ambientali inerenti la riserva. Contestualmente riferiva che il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, con nota prot. n. 5226 del 4.06.2012, aveva attestato la coerenza al PUTT/p dei primi adempimenti, ai sensi dell'art. 5.05. delle NTA, così come approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.03.2012, e che pertanto era possibile rivedere la vincolistica riportata negli elaborati progettuali della società in oggetto. Rammentava inoltre la posizione del Comune di Conversano espressa con Delibera di Consiglio n. 22 del 22.3.2009 secondo cui si riteneva "fondamentale preservare e tutelare il proprio territorio da ogni aggressione che possa incidere sulle qualità paesaggistiche, storiche e monumentali alterandone la propria vocazione agricola e turistica" e si evidenziavano "profondi aspetti di criticità del progetto della ERG Cesa in particolar modo per quanto concerne l'impatto che tale impianto avrebbe in una parte del territorio caratterizzato da peculiarità paesaggistiche ed in contrasto con i principi innanzi enunciati".

Quest'Ufficio, con nota prot. n. 7026 del 6.09.2012, chiedeva alla ERG Eolica Italia S.r.l. di dare evidenza dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori, come previsto dalla l.r. 17/2007 e con nota prot. 7606 del 21.09.2012, trasmetteva per opportuna conoscenza, la missiva di cui sopra (della Riserva naturale regionale orientata) alla società ERG Eolica Italia S.r.l. sollecitando ancora una volta l'invio di copia dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori. Sempre quest'Ufficio con nota prot. n. 7627 del 21.09.2012 trasmetteva la missiva dell'Ente di gestione della Riserva naturale regionale orientata all'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia (e per conoscenza al Comune di Conversano ed alla Società interessata) per consentire a tale Ufficio di fornire indicazioni in merito.

Facendo seguito alla nota prot n. 5723 del 13.07.2012 di avvio del suddetto procedimento di riesame, lo scrivente Ufficio, con nota prot. n. 7609 del 21.09.2012, sollecitava nuovamente le Amministrazioni a vario titolo interessate ad esprimere il proprio parere secondo quanto previsto dalla vigente normativa entro i termini indicati, evidenziando contestualmente che in difetto avrebbe comunque proseguito con l'istruttoria ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Il Comune di Conversano - Area Urbanistica, con nota prot. n. 21516 del 14.09.2012 acquisita agli atti del Servizio scrivente al prot. n. 7858 del 28.09.2012, comunicava che la ERG Eolica Italia S.r.l. non aveva provveduto al deposito degli elaborati presso il proprio Ente, ma che una prima valutazione della

documentazione progettuale, disponibile in formato digitale sul Portale Ambientale del Servizio Ecologia, consentiva di rilevare che le strutture previste ricadevano all'interno di ATE e ATD, individuati dal PUTT/p e che pertanto l'istanza necessitava di autorizzazione paesaggistica. Ribadiva inoltre quanto precedentemente espresso dall'Ente di gestione della Riserva in merito ai primi adempimenti al PUTT/p ed alla volontà espressa dalla Città di Conversano nella Delibera di Consiglio comunale n. 22 del 22.3.2009.

L'Autorità di Bacino della Puglia, con comunicazione n. 10765 dell'11.09.2012 acquisita al prot. n. 7844 del 28.09.2012 del Servizio Ecologia, trasmetteva il proprio parere, attestando per quanto di propria competenza, la compatibilità del progetto presentato con le previsioni del Piano d'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato, elencando comunque una serie di prescrizioni cui la Società in oggetto avrebbe dovuto attenersi unitamente ad alcune criticità rilevate dalla lettura della carta idrogeomorfologica della Puglia (vincolo non formale).

La Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia, con nota prot. n. 10705 del 13.09.2012 (CI 34-19-04) acquisita al prot. n. 8303 del 16.10.2012 del Servizio Ecologia, comunicava che l'area interessata dal progetto non risultava sottoposta a provvedimenti di tutela ai sensi del D.lgs 42/2004. Ma, avendo rilevato che l'impianto si sviluppava su di una vasta area, posta a sud ovest del centro urbano di Conversano, caratterizzata dalla presenza di numerose e importanti testimonianze archeologiche ascrivibili a insediamenti del periodo preistorico e classico, chiedeva alla società di produrre la carta archeologica e di accludere contestualmente alcune informazioni esplicitamente richieste.

La ERG Renew S.p.A., con nota acquisita al prot. n. 8480 del 17.10.2012 del Servizio Ecologia, comunicava che con atto di fusione notarile, in data 13.12.2011, la ERG Eolica Italia S.r.l. era stata incorporata nella ERG Renew S.p.A. e che pertanto tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della ERG Eolica Italia S.r.l., ivi compresa l'istanza in oggetto, avrebbero fatto capo a quest'ultima. Allegava altresì copia dell'atto di fusione e la ricevuta (datata luglio 2007) dell'avvenuto versamento degli oneri dovuti per l'applicazione dell'art. 12 del D.lgs 387/2003, invitando questo Ufficio ad indirizzare ogni futura comunicazione inerente al procedimento in oggetto alla ERG Renew S.p.A..

Il WWF Italia - Sezione Puglia, con nota prot. n. 105\_12 del 6.10.2012 acquisita al prot. n. 8545 del 19.10.2012 del Servizio Ecologia, presentava le proprie osservazioni in merito all'istanza di VIA.

Lo scrivente Servizio, con nota prot. n. 8736 del 23.10.2012, chiedeva alla Società in oggetto copia dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori riferiti al rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale come previsto dalla l.r. 17/2007.

La Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria, Trani e Foggia, con nota prot. n. 14650 del 12.10.2012 acquisita al prot. n. 9124 del 5.11.2012, comunicava a questo Ufficio di aver inoltrato parere endoprocedimentale alla Direzione regionale cui spettava il compito di concludere il procedimento. Successivamente inoltrava tale parere anche allo scrivente Servizio che lo acquisiva al prot. n. 9600 del 15.11.2012.

Questo Ufficio con nota prot. n. 9538 del 14.11.2012, trasmetteva alla Società copia delle osservazioni prodotte dal WWF Italia - Sezione Puglia sollecitando nuovamente l'invio dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori ai sensi della l.r. 17/2007.

Questo Ufficio con nota prot. n. 9645 del 19.11.2012 invitava nuovamente il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, ai sensi di quanto previsto dalla DGR n. 2122 del 23.10.2012, a voler fornire il proprio parere di competenza.

La ERG Renew S.p.a. con nota depositata il 14.11.2012, acquisita al prot. n. 9671 del 20.11.2012 del Servizio Ecologia, trasmetteva copia dell'attestazione di avvenuto pagamento degli oneri istruttori rammentando la titolarità dell'istanza in oggetto.

Il Comitato reg.le per la VIA nella seduta del 29.11.2012, esaminata la documentazione amministrativa e progettuale depositata, visti gli atti di Ufficio, esprimeva ai sensi dell'art. 2 comma 2 del r.r. 10/2011 parere sfavorevole all'intervento. L'istruttoria del Comitato, è allegata al presente atto di cui forma parte integrante (registrata al prot. n. 10117 del 5.12.2012 del Servizio Ecologia).

Con nota prot. n. 10821 del 10.12.2012, lo scrivente Ufficio comunicava alla Società proponente e alle Amministrazioni a vario titolo interessate nel procedimento di riesame, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii, gli esiti dell'istruttoria resa dal Comitato reg.le per la VIA annunciando di essere in procinto di adottare formale provvedimento con esito negativo, offrendo alla ERG Renew S.p.A. la facoltà di presentare eventuali osservazioni.

La ERG Renew S.p.a., con nota 1291/2012 del 28.12.2012, pervenuta il 2.01.2013 ed acquisita al prot. n. 429 del 21.01.2013 del Servizio Ecologia, presentava le proprie osservazioni al preavviso di diniego di cui sopra riproponendo le medesime osservazioni già trasmesse in occasione del preannuncio di parere negativo, poi culminato nella Determina dirigenziale n. 180/2010. Contestualmente formalizzava richiesta di accesso agli atti con particolare riferimento alla nota prot. n. 14650 del 12.10.2012 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia e al parere rilasciato dalla medesima acquisito al prot. n. 9600 del 15.11.2012 del Servizio Ecologia e citato nell'istruttoria del Comitato reg.le VIA del 29.11.2012. Si riservava inoltre di "formulare ulteriori specifiche osservazioni, [...] una volta conosciuto il contenuto del documento".

Questo Ufficio, con nota prot. n. 592 del 24.01.2013, riscontrava tale richiesta e la consultazione avveniva in data 30.01.2013, presso gli Uffici del Servizio Ecologia. In tale occasione, il rappresentante della ERG Renew, dopo aver preso visione degli atti, estraeva copia del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Bari, Barletta - Andria - Trani e Foggia acquisita al prot. n. 9600 del 15.11.2012. Gli esiti dell'incontro venivano formalizzati nel verbale di presa visione e rilascio copie in atti al prot. n. 885 del 30.01.2013 del Servizio Ecologia.

La società, con nota acquisita al prot. n. 1868 del 19.02.2013 del Servizio Ecologia, chiedeva di "sospendere la procedura di riesame in attesa dell'esito della domanda cautelare", assumendo che tale sospensione avrebbe garantito "effettività alla tutela giurisdizionale richiesta al Consiglio di Stato, al fine di assicurare il più razionale svolgimento del procedimento di riesame", in ragione dell'istanza cautelare della Sentenza del TAR Puglia n. 928 del 21.06 richiesta al Consiglio di Stato, nel ricorso iscritto al R.G. n. 9100/2011.

Il Comitato Reg.le per la VIA, nella seduta del 28.02.2013, sottolineava che "[...] la necessità di dar seguito al suddetto procedimento di riesame rinvia proprio dall'esigenza di rinnovare la procedura di VIA espungendo qualsivoglia riferimento alla norma dichiarata incostituzionale con la già citata sentenza della Consulta, così come statuito dalla pronuncia del Tar di Bari con la sentenza n. 928/2011 a mente della quale "...l'amministrazione regionale in sede di riesame non dovrà tener conto dei limiti di cui al regolamento regionale n. 167/2006, essendo tenuta a valutare il progetto presentato dalla società ricorrente alla luce dell'assetto normativo successivo alla menzionata sentenza costituzionale n. 344/2010"" e riteneva "[...] di non poter accogliere tale istanza di sospensione dei termini del procedimento di riesame alla luce della circostanza che, indipendentemente dalla tutela cautelare che potrebbe accordare il Consiglio di Stato alla sentenza emessa dal giudice di prime cure, i criteri cui deve conformarsi la valutazione dell'impatto ambientale del progetto di impianto eolico prescindono dagli effetti favorevoli rinvenienti dall'accoglimento della domanda cautelare ivi proposta [...]". Contestualmente controdeduceva alle osservazioni presentate dalla Società in oggetto confermando il parere sfavorevole precedentemente espresso. L'istruttoria del Comitato, è allegata al presente atto di cui forma parte integrante (registrata al prot. n. 2274 del 28.02.2013).

**TUTTO CIÒ PREMESSO,**

**ACQUISITO** il parere reso dal Comitato reg.le per la VIA ai sensi dell'art. 2 del r.r. n. 10/2011 nella seduta del 29.11.2012, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (prot. n. 10117 del 5.12.2012 del Servizio Ecologia);

**ACQUISITE** le osservazioni presentate dalla Società proponente, a seguito della comunicazione del

preavviso di parere negativo ai sensi dell'art.10 bis della l. 241/1990 e ss.mm.ii. (prot. n. 429 del 21.01.2013 del Servizio Ecologia);

ACQUISITO il parere reso dal Comitato reg.le per la VIA ai sensi dell'art. 2 del r.r. n. 10/2011 nella seduta del 28.02.2013, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (prot. n. 2274 del 28.02.2013 del Servizio Ecologia);

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del giudizio di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 13 c.1 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii..

LA DIRIGENTE DELL'UFFICIO  
PROGRAMMAZIONE, POLITICHE  
ENERGETICHE, VIA/VAS

VISTA la l.r. 4.02.1997 n. 7 e ss. mm. ii.;

VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.1998 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA la l.r. n. 11/2001 e ss. mm.ii.;

VISTO il D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il r.r. n. 10 e pubblicato sul BURP n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTA la l. 7.8.1990 n. 241/90 e ss.mm.ii. "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di

quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- in conformità ai pareri del Comitato Regionale per la VIA resi nelle sedute del 29.11.2012 e del 28.02.2013, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di esprimere parere sfavorevole alla compatibilità ambientale nell'ambito del procedimento di riesame della D.D. n. 180/2010, avviato al fine di ottemperare alla statuizione del TAR Puglia - Bari n. 928/2011;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Reti ed Infrastrutture Energetiche, al Servizio regionale di Assetto del territorio, al Comune di Conversano, alla Provincia di Bari, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare estratto del presente provvedimento sul B.U.R.P..

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,  
Politiche Energetiche, VIA e VAS  
Ing. Caterina Dibitonto

---